

La condizione del minore straniero non accompagnato MSNA

Avv. Federica Pratelli
fedeprat@gmail.com

I Minori stranieri non accompagnati

- Normativa di riferimento
- MSNA percorso comune in merito all'accoglienza, alle garanzie, tutele: il msna viene inserito nel SISTEMA di PROTEZIONE per TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE e MINORI NON ACCOMPAGNATI --- SIPROIMI
- msna richiedente protezione internazionale richiesta e accertamento della protezione internazionale, normativa sulla protezione internazionale che si applica anche ai minori,
con correttivi data la vulnerabilità dei minorenni richiedenti;
- msna non richiedente protezione internazionale
 1. durante la minore età
 2. al raggiungimento della maggiore età

Normativa e pubblicazioni

Minori stranieri non accompagnati

- **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo - Ratificata e resa esecutiva con Legge n. 176/1991;**

- **Convenzione Europea de l'Aja sul rimpatrio dei minori - Ratificata con Legge n. 396 del 30 giugno 1975;**

Raccomandazione del Consiglio d'Europa 1969 (2011) sui minori stranieri non accompagnati;

- **Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Piano d'azione sui minori stranieri non accompagnati SEC (2010) 534;**

- **Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modifiche Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) (art. 31,32,33)**

Normativa di riferimento

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 - Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione(art. 11, 14,28)**
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999 - Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri;
- Codice Civile: articoli 330 e 333 - articoli 343, 402 e 403;
- Legge n. 184 del 4 maggio 1983, come modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
- Legge n. 977 del 17 ottobre 1967, Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
- Legge n. 269 del 3 agosto 1998, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù;

Normativa di riferimento

- Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, Nuove norme sulla cittadinanza;
- **Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2013, con cui il Direttore Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato le Linee Guida "Minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione";**
- Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, 10 luglio 2014;
- Decreto del Ministro dell'Interno del 29 luglio 2014 che istituisce, presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, una struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
- Legge n. 90 del 23 dicembre 2014 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2015), art. 1, commi 181, 182 e 183.

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 di attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. (GU Serie Generale n.214 del 15 settembre 2015). Gli articoli 18, 19 e 21 del nuovo decreto sono dedicati ai minori.

- Decreto direttoriale del 27 febbraio 2017 con cui il Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha adottato le "Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età (art. 32, comma 1-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)";

Normativa di riferimento

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che sancisce l'obbligo di iscrizione al SSN dei minori stranieri non accompagnati in condizioni di parità con i cittadini italiani;
- **Legge del 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", c.d. legge Zampa, che ha apportato una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori non accompagnati, al duplice scopo di rafforzare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento e di definire una disciplina organica della materia, uniformemente applicabile in tutto il territorio nazionale;**
- Decreto legislativo del 22 dicembre 2017, n. 220 recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

L. 47/2017 Legge Zampa:

Legge organica sui minori stranieri non accompagnati presenti in Italia che si compone:

- di nuove previsioni legislative;
- di interventi su un frammentario tessuto normativo preesistente con l'obiettivo di colmare le lacune di tutela e risolvere criticità della normativa precedente complessa e disorganica.

Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. *(art. 2 L.47/2017 definizione)*

L'intera disciplina ha l'obiettivo di assicurare ai msna una condizione giuridica corrispondente a quella dei minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea, garantendo una piena parità di trattamento *(art. 1 L.47/2017 ambito di applicazione)*

Divieto di respingimento alla frontiera dei minori in nessun caso art 19, comma 1 bis D.lgs. 286/98 T.U

Divieto di espulsione, art 19, comma 2 TU.

L'art.19 prevede il divieto di espulsione per cittadini immigrati che versano in determinate condizioni di, tra queste ci sono i minori degli anni 18 salvo per motivi di ordine pubblico.

Al minore non accompagnato sono formalmente riconosciuti, data la sua posizione di minorenne una serie di diritti, tutto questo in virtù sia della nostra **Costituzione**, sia di importanti Convenzioni internazionali, prima fra tutte la **Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia nel 1991**

che stabilisce che le politiche riguardanti i minori debbano fondarsi preminentemente

- **sul principio di non discriminazione**
- **sul principio del superiore interesse del minore**

Garantiti ai minori **diritto alla salute e all'istruzione**

Alcune disposizioni della legge 47 sono poi finalizzate a **rafforzare** singoli **diritti** già riconosciuti ai minori non accompagnati.

In particolare (**Art. 14. Diritto alla salute e all'istruzione**)

ACCOGLIENZA

D.lgs. 142/2015

Attuazione della direttiva 2013/33/UE

recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Il sistema che ne risulta distingue tra

1. prima accoglienza
2. seconda accoglienza

e stabilisce il principio in base al quale il minore non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e i centri governativi di prima accoglienza.

Comunicazione della presenza di un minore non accompagnato

- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore
- nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Nelle strutture di prima accoglienza i minori sono accolti, dal momento della presa in carico, per il tempo strettamente necessario massimo 30 giorni,

- **all'identificazione,**

- **all'eventuale accertamento dell'età,** nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale.

Procedura per identificazione minore prevede:

- un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale;
- la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età;
- eventualmente, esami socio-sanitari con il consenso del minore e con modalità meno invasive possibili;
- la presunzione della minore età nel caso in cui permangono dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento.

Per la **prosecuzione dell'accoglienza del minore** è previsto che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del

Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori non accompagnati :SIPROIMI

Nella struttura a seguito del colloqui anche con i servizi sociali del comune il minore deve essere segnalato

alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche Sociali

al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei MSNA, non più al Comitato per i minori stranieri.

Il Comitato è stato sostituito dalla **Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di integrazione** negli anni 2012/2013

Le competenze della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione, in tema di Minori Stranieri Non Accompagnati, previste dal d.p.c.m. n. 535/1999, possono essere così sintetizzate:

- censimento dei dati dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia;
- cooperazione e raccordo con le altre amministrazioni coinvolte;
- compiti di impulso e di ricerca, attraverso le indagini familiari, al fine di procedere all'individuazione dei familiari nel Paese di origine dei minori stranieri non accompagnati;
- emissione del parere positivo ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico dell'Immigrazione)

Se dall'esito del colloquio e delle indagini familiari risulta che il superiore interesse del minore sia ricongiungersi con la famiglia -----
RIMPATRIO ASSISTITO VOLONTARIO disposto dal Tribunale per i
Minorenni prima della L. 47/2017 lo disponeva il Comitato per i Minori
stranieri (art. 8 L.47/2017 Rimpatrio assistito e volontario)

Per favorire e promuovere gli istituti di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono (tutela e affidamento), che già trovano applicazione nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, la legge 47/2017:

- assegna agli **enti locali** il compito di sensibilizzare e **formare affidatari** per accogliere i minori, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza (art. 7);
- prevede, presso ogni Tribunale per i minorenni, l'istituzione da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza **di un elenco in modalità informatica di tutori volontari** disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (art. 11).

La legge n. 47/2017 (art. 10) prevede che i minori stranieri non accompagnati possano ricevere due tipi di permesso di soggiorno:

- il permesso per minore età;**
- il permesso per motivi familiari,**

che si vanno ad aggiungere al

- permesso di soggiorno per integrazione sociale**

Permesso di Soggiorno per Minore Età

a) per minore età art. 10 L.47/2017

In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;

Pds per Motivi familiari

b) art. 10 L.47/2017 per motivi familiari

- per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, affidamento di fatto a parenti entro il quarto grado (fratelli, zie, cugini, nonni) della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente

- per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Pds per integrazione sociale e civile

Il pds per integrazione sociale e civile può essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati ai sensi dell'art. 32 comma 1 *bis* e 1 *ter* del TU ai minori ammessi a partecipare ad un progetto sociale e civile per un periodo di almeno due anni e che siano presenti sul territorio da almeno tre anni.

La L. 47/2017 tuttavia che invece evidenzia essenzialmente due tipologie di permessi di soggiorno:

- per minore età;
- per famiglia

nell'operare tale semplificazione sembra di fatto superare la previsione relativa al permesso per integrazione sociale e civile del minore

AL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ'

- **I titolari del pds per famiglia** potranno chiederne la conversione in studio, accesso al lavoro lavoro subordinato, autonomo ecc.

- **I titolari del pds per minore età** possono richiedere conversione in pds in studio, accesso al lavoro lavoro subordinato, autonomo, previo parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche sociali.

Tuttavia l'art 32 TU prevede che il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241--
---- SILENZIO/ASSENSO

- **I titolari del pds per integrazione sociale e civile** potranno convertire il pds in studio, accesso al lavoro lavoro subordinato, autonomo ecc.